

Deliberazione n. 29 dd. 29 novembre 2017

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale a sostegno del servizio di nido familiare - Tagesmutter.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziata la necessità di favorire e promuovere lo svolgimento di un servizio di assistenza all'infanzia secondo il modello degli asili familiari (Tagesmutter) quale opportunità circa i servizi socio educativi alla prima infanzia come previsti dalla LP 412 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", da mettere a disposizione degli utenti del Comune di Ton, anche al fine di incentivare la permanenza sul territorio comunale delle famiglie giovani;

Rilevata la possibilità che tale sostegno sia attuato in armonia con quanto previsto dalla L.P. N. 4 del 12 marzo 2002 e successivo regolamento di attuazione, così da usufruire del contributo provinciale previsto allo scopo, oltre all'incentivo comunale che permette di perequare l'intervento pubblico in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare (riferimento all'Icef);

Vista la definizione di Nido familiare - servizio Tagesmutter, come data dall' art. 4 della succitata LP 4/2002 e s.m., che di seguito si riporta integralmente:

*1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare - servizio Tagesmutter quale servizio complementare al nido d'infanzia.*

*2. Il nido familiare - servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.*

Considerato che il servizio di assistenza all'infanzia "Tagesmutter" è in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie che lavorano perché permette una maggiore flessibilità d'orario;

Visto il Regolamento per il sostegno del servizio di nido familiare – Tagesmutter nel Comune di Ton predisposto dall'Ufficio Segreteria su indicazione della Giunta Comunale, composto di n. 7 articoli oltre all'allegato modulo di domanda di accesso al servizio, che si allega al presente provvedimento per formante parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la proposta regolamentare di cui sopra è stata sottoposta all'esame della Commissione Statuto e Regolamento, nella seduta dello scorso 22 novembre 2017 e che in detta sede non sono state sollevate eccezioni/osservazioni come da verbale in atti;

Udita la discussione sull'argomento;

Ritenuto di far decorrere l'esecutività del Regolamento, dal 1<sup>a</sup> gennaio 2018;

Accertata la propria competenza;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e ss.mm;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli nr. 14, contrari nr. 0, astenuti nr. 0 su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il regolamento relativo al sostegno del servizio di nido familiare –Tagesmutter nel Comune di Ton, composto da 7 articoli oltre all'allegato modulo di domanda di accesso al servizio, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che lo stesso entri in vigore a far data dal 1<sup>^</sup> gennaio 2018 con l'impegno a darvi ampia e adeguata diffusione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
3. di dare evidenza che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.G.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs.104/2010.

# **COMUNE DI TON**

*Provincia di Trento*

*Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2017*

## **REGOLAMENTO COMUNALE A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE –TAGESMUTTER.**

### **Art. 1** **Finalità**

1. **Il Comune di Ton** riconosce, sostiene e promuove il nido familiare - servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, così come previsto all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e s.m., di seguito denominata "legge provinciale", al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

### **Art. 2** **Destinatari del sostegno**

1. **Il Comune di TON** promuove il nido familiare - servizio Tagesmutter mediante la concessione di un sussidio corrispondente ad un contributo orario erogato alle famiglie per la copertura anche parziale della spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio.

2. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del **Comune di TON** i cui bambini fruiscono, anche al di fuori del territorio comunale in caso di indisponibilità di posti in loco, del servizio di nido familiare - Tagesmutter, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che, al compimento del terzo anno di età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento:

- per un massimo di 160 ore per mese.

3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d'infanzia, il contributo può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido reso in forma di convenzione.

### **Art. 3** **Modalità di calcolo del contributo**

1. **Il Comune di TON** determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Economico Familiare (di seguito ICEF).

3. L'entità del sostegno economico sarà determinata, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazione ICEF annuale e partendo da un **minimo di € 4,46 ad un massimo di € 5.96** per ora/bambino.

- Il contributo ordinario (minimo) è applicato anche alle famiglie che non chiedono le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni.
- Il contributo ordinario (minimo) si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a **0,30**.
- Il contributo orario agevolato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a **0,13**.
- In caso di coefficienti compresi fra 0,13 e 0,30 si applicano i contributi nella misura di cui alla tabella a seguire:

Coefficiente ICEF inferiore o uguale	0,13	€ 5,96
Coefficiente ICEF da 0,14 e fino a 0,20	0,14	€ 5,86
	0,15	€ 5,76
	0,16	€ 5,66
	0,17	€ 5,56
	0,18	€ 5,46
	0,19	€ 5,36
	0,20	€ 5,26
Coefficiente ICEF superiore a 0,21 e fino a 0,29	0,21	€ 5,16
	0,22	€ 5,16
	0,23	€ 5,06
	0,24	€ 5,06
	0,25	€ 4,96
	0,26	€ 4,86
	0,27	€ 4,76
	0,28	€ 4,66
0,29	€ 4,56	
Coefficiente ICEF uguale o superiore a	0,30	€ 4,46

4. Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore fruite. Il contributo è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia.

5. In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate, il Comune si riserva di adeguare il contributo concesso.

#### Art. 4

##### **Sostegno in favore di bambini disabili**

1. In riferimento ai bambini portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, **il Comune di Ton** nell'erogazione del contributo può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il contributo orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

#### Art. 5

##### **Presentazione e ammissione delle domande di contributo**

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici **del Comune di Ton** secondo il modello allegato - indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il contributo e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'I.C.E.F. del proprio nucleo familiare ottenibile a partire dal 1 luglio di ogni anno presso gli sportelli dei CAF convenzionati, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. **Il Comune di Ton** provvede alla valutazione delle domande e all'approvazione di una eventuale graduatoria sulla base del valore I.C.E.F. di ciascuna famiglia. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di presentazione delle domande sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

3. In caso di esaurimento dei fondi disponibili, si darà corso alle domande pervenute seguendo l'ordine cronologico e fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio.

## **Art. 6**

### **Liquidazione del contributo**

1. Il contributo è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruito).
2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore, al netto del contributo orario concesso **dal Comune di Ton**.
3. Ai fini di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio **del Comune di Ton** usufruiscono del servizio di nido familiare-servizio Tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente **al Comune di Ton** copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

## **Art. 7**

### **Responsabilità del Comune**

1. **Il Comune di Ton** è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. **Il Comune di Ton**, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del contributo.